

IL PROCESSO TRIBUTARIO

Il Processo Tributario è un procedimento giurisdizionale che ha ad oggetto le controversie di natura tributaria tra il contribuente e l'amministrazione finanziaria. Esso è disciplinato nel d.lgs. 545/1992 e non è incluso in nessuna delle giurisdizioni indicate dalla Costituzione, rappresenta quindi un'eccezione giustificata dal grande tecnicismo della materia.

La giurisdizione tributaria è esercitata, nei primi due gradi del giudizio, dalle commissioni tributarie provinciali e regionali, i cui membri sono scelti dal "Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria". Il terzo grado del giudizio si svolge in Corte di Cassazione in un'apposita Sezione Tributaria.

Dal 2002 la giurisdizione tributaria ha competenza di tutte le controversie tributarie (ed anche altre controversie di versamento - servizio sanitario nazionale, materia catastale, canoni comunali, eccetera). Non appartengono alla giurisdizione tributaria, ma a quella ordinaria, le controversie riguardanti l'esecuzione forzata tributaria. La competenza territoriale delle commissioni provinciali è determinata dalla sede dell'ufficio od ente che ha emesso l'atto da impugnare. Per l'appello è competente la Commissione Regionale nella regione in cui si trova la Commissione Provinciale.

LE PARTI

All'interno del processo tributario possiamo distinguere soggetti con ruoli diversi:

- il ricorrente -> è il destinatario dell'atto che egli impugna. Egli necessita di un "difensore tecnico", che può essere un commercialista, avvocato tributario, ecc., per l'obbligo di difesa.
- Il resistente -> è il soggetto che ha emesso l'atto impugnato.

Al processo tributario possono partecipare anche altri soggetti: si parla in questo caso di "litisconsorzio", che diventa necessario quando l'oggetto del ricorso riguarda imprescindibilmente più soggetti.

IL RICORSO

Il ricorso è l'atto iniziale del processo tributario e deve rivolgersi al giudice e contenere il contenuto tipico stabilito dalla legge e cioè l'indicazione:

- della commissione tributaria
- del ricorrente (della sua residenza o sede legale, del codice fiscale ed dei dati del suo difensore tecnico)
- del soggetto contro cui è preposto il ricorso
- dell'atto impugnato
- dell'oggetto della domanda
- motivo del ricorso (la causa petendi)

Tranne l'indicazione del codice fiscale del ricorrente, tutte le altre indicazioni sono prescritte a pena di inammissibilità del ricorso. Il ricorso è redatto in forma scritta dal difensore tecnico, a cui si conferisce l'incarico in un atto del processo firmato dal ricorrente, la cui firma è autenticata da quella del difensore.

I MOTIVI DEL RICORSO

I motivi del ricorso ne rappresentano l'elemento più importante. Essi rappresentano i vizi dell'atto impugnato, e possono essere:

- vizi formali (ad esempio riguardanti il non rispetto di norme sul procedimento)
- vizi sostanziali

Il ricorso può essere fatto solo contro quegli atti impugnabili indicati dal legislatore divisi in:

- atti impugnabili autonomamente (cioè per vizi propri), espressamente indicati dalla legge
- atti impugnabili non autonomamente, non sono compresi nell'elenco, che possono essere impugnati solo attraverso l'impugnazione di un atto autonomamente impugnabile (assieme al quale si propone ricorso per il primo)

LA PROPOSIZIONE DEL RICORSO

Una volta che il ricorso è stato redatto, per dare avvio al processo, si dovrà avere la fase di proposizione del ricorso: il ricorso deve essere prima portato a conoscenza della controparte mediante notificazione, e dunque a conoscenza dei giudici mediante costituzione in giudizio. La notificazione alla controparte (da eseguirsi entro 60 giorni dalla notificazione dell'atto contro cui si ricorre) può essere:

- postale (raccomandata con ricevuta di ritorno)
- consegna materiale diretta
- secondo le norme del codice procedura civile (con intervento di pubblico ufficiale)

LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO

Il ricorrente entro 30 giorni dalla notifica del ricorso al resistente deve costituirsi in giudizio. Se non lo fa non può costituirsi in giudizio neppure l'altra parte ed il ricorso è inammissibile. Se vi rinuncia il processo si estingue senza bisogno di accettazione dalla parte non costituita.

La costituzione in giudizio si compie consegnando il fascicolo del ricorso alla segreteria della Commissione di competenza.

ESAME PRELIMINARE DEL RICORSO E PREPARAZIONE DELL'UDIENZA

Quando il ricorrente si è costituito in giudizio, la Segreteria forma il "fascicolo del processo" e lo sottopone al presidente della commissione che assegna il ricorso sezione. Il Presidente della Sezione avrà il compito di effettuare

l'esame preliminare del ricorso, nella quale verrà controllata l'ammissibilità del ricorso, e verrà fissata la data dell'udienza (da comunicare alle parti con almeno 30 giorni di anticipo). Le parti possono fino a 20 giorni prima dell'udienza depositare documenti e fino a 10 giorni memorie illustrative. Il doppio termine è stato pensato per dare modo alle parti di predisporre le memorie tenendo conto dei documenti prodotti dall'avversario.

LA TRATTAZIONE DELLA CONTROVERSIA

Alla data prefissata, inizia la trattazione della controversia, che può avvenire in pubblica udienza (solo se richiesto dalle parti) o in Camera di Consiglio (cioè in modo pubblico, senza la partecipazione delle parti). Qualora avvenga in pubblica udienza, il giudice darà, per prima cosa, la parola ad un relatore che espone le questioni trattate nel ricorso, dunque ai difensori delle parti che esporranno le proprie ragioni. Nel processo tributario vi è una sola udienza, dopo la quale il collegio delibererà in camera di consiglio. La sentenza è resa pubblica mediante deposito nella Segreteria della Commissione che dovrà notificare il dispositivo alle parti costituite.

SOSPENSIONE, INTERRUZIONE ED ESTINZIONE

I casi in cui il processo viene impedito di essere svolto sono:

- La sospensione che si ha qualora bisogna aspettare la sentenza di un altro giudice, ad esempio quando sia stata presentata una querela di falso o per questioni pregiudiziali amministrative.
- A seguito di eventi interni al processo, ad esempio presentazione di ricorso per ricusazione del giudice, sollevamento di una questione di incostituzionalità, ecc...
- L'interruzione si ha qualora si verifichi un determinato evento che riguarda la parte che sta in giudizio che impedisca la prosecuzione del processo (es. la morte della parte privata o del suo legale rappresentante. Le conseguenze dell'interruzione sono le stesse della sospensione, ovvero non possono essere compiuti atti del processo.
- L'estinzione si può avere per fatti di natura processuale o sostanziale. Ad esempio rinuncia al ricorso, inattività delle parti e cessazione della materia del contendere.

LA CONCILIAZIONE

Nel processo tributario si può avere la risoluzione del processo mediante un accordo tra le parti, per conciliazione, che è considerata da parte della dottrina come una transazione tra privato e Amministrazione finanziaria. Il legislatore non ha fissato alcun limite alle controversie conciliabili, tuttavia l'amministrazione non può ignorare gli altri limiti previsti dalla legge (che può riguardare anche solo alcuni aspetti della controversia). La conciliazione dà benefici al contribuente in giudizio:

- La riduzione delle sanzioni di 1/3
- La riduzione fino a metà delle pene previste per i reati tributari

- La non applicazione delle pene accessorie
- La compensazione delle spese in giudizio

La conciliazione può avvenire solo mentre la lite pende in primo rito e può avvenire in udienza o anche al di fuori del processo. La conciliazione è comunque sottoposta al vaglio del giudice tributario che ha il dovere di valutarne la legittimità formale e l'ammissibilità. La conciliazione si perfeziona con il pagamento della somma dovuta entro 20 giorni o a rate.

VALIDITA' DI MEZZI DI PROVA

Il giudice valuta le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti, ed in particolare:

- L'atto pubblico fa piena prova (fino a querela di falso)
- La confessione non è espressamente disciplinata come prova del processo tributario, ma la sua ammissibilità non è esclusa in assenza di divieti espliciti
- Gli atti compiuti dal Pubblico Ministero e dalla Polizia Giudiziaria devono rimanere segreti per tutta la durata delle indagini preliminari, finite le quali suddetti atti sono messi a disposizione delle parti
- Le presunzioni sono molto frequenti in diritto tributario
- Il giudicato penale è mezzo di prova liberamente valutabile
-

Il problema dell'onere della prova si presenta al giudice quando, al momento della decisione di un fatto non vi è la prova questo sia avvenuto né che non sia avvenuto. Interviene in tal caso la regola dell'onere della prova: il fatto non provato è considerato come non avvenuto.

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE

Il giudice tributario può emettere 3 tipi di atti:

- Le sentenze che si pronunciano nei casi in cui è definito il giudizio
- Le ordinanze che si pronunciano nei casi in cui non si definisce il giudizio
- I decreti che sono atti del presidente della commissione o della sezione tributaria che regolano lo svolgimento del processo

LA COSA GIUDICATA

Il risultato del processo è la "cosa giudicata". Le decisioni divenute definitive producono un effetto detto "cosa giudicata sostanziale". La "cosa giudicata formale" indica invece la stabilità assunta da una sentenza che non è più impugnabile in via ordinaria ma solo con revocazione straordinaria

LE IMPUGNAZIONI

I mezzi di impugnazione provocano un nuovo giudizio per porre rimedio ai vizi di una sentenza. Possono essere rescindenti (di annullamento della sentenza da parte della Cassazione) o sostitutivo - rescissori (di sostituzione in appello). L'oggetto delle rescindenti è quindi la sentenza, mentre quello della rescissoria è lo stesso del grado precedente.

LA REVOCAZIONE

È' ammessa la revocazione contro le sentenze delle commissioni che riguardano accertamenti di fatto e che sul punto non siano ulteriormente impugnabili, o non siano state impuginate (ad esempio perché sono stati trovati documenti decisivi che la parte non ha potuto produrre in giudizio per forza maggiore). La revocazione ordinaria è quella che proposta per vizi che possono essere rilevati dalla stessa sentenza. La revocazione straordinaria è fondata su circostanze di cui la parte può venire a conoscenza anche a notevole distanza di tempo dalla decisione. Le sentenze di primo grado possono essere revocate solo straordinariamente, quelle di secondo grado possono essere revocate sia ordinariamente che straordinariamente (in quanto la cassazione non può giudicare questioni di fatto)

L'ESECUZIONE DELLE SENTENZE E GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA

Nelle sentenze di condanna, alla condanna deve seguire l'adempimento dell'obbligazione: il creditore può agire solo dopo che la sentenza sia passata in giudicato, promuovendo l'esecuzione forzata o il giudizio di ottemperanza dinanzi alle commissioni. Il concetto di ottemperanza è più ampio di quello di esecuzione e può riguardare anche le sentenze di annullamento: attraverso l'ottemperanza la commissione può nominare un commissario "ad acta" che emetta i provvedimenti necessari (ad esempio mandato di pagamento). Il ricorso può essere proposto dopo che sia scaduto il termine per l'adempimento degli obblighi posti a carico dell'Agenzia; in mancanza di termine occorre una messa in mora.

A partire dal 1° luglio 2019 il Processo Tributario è divenuto obbligatoriamente telematico (PTT), tutti i ricorsi notificati da tale data dovranno essere iscritti utilizzando la modalità telematica.

